

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Marche, 13 novembre 2004, n. 1746.

*È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso elettorale presentato dal candidato risultato eletto consigliere comunale.*

*Omissis.*

Il Collegio considera, preliminarmente, che l'utilità finale che ogni candidato intende conseguire a seguito di una consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale è quella di essere, appunto, eletto in qualità di consigliere nell'ambito della lista di appartenenza e tanto, di conseguenza, giustifica il suo interesse ad impugnare l'atto di proclamazione in caso di mancata elezione.

Del resto, ai sensi dell'art. 84, I comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'accoglimento del ricorso non comporta solo la correzione del risultato elettorale, ma anche la sostituzione del candidato illegittimamente proclamato eletto con quello che ha diritto ad esserlo.

È evidente, però, che se la nomina a consigliere comunale è stata ottenuta, nessuna sostituzione deve essere effettuata e l'eventuale accoglimento del ricorso nessuna utilità arrecherebbe, di fatto, al candidato eletto, né rileva, se, a seguito di eventuale impugnazione proposta da altri candidati non eletti, l'avvenuta elezione possa essere successivamente annullata, dal momento che si tratta di un evento lesivo eventuale e futuro, peraltro tutelabile in quella sede mediante ricorso incidentale.

Orbene, poiché il ricorrente afferma di essere stato già eletto consigliere comunale di ... con l'impugnata proclamazione degli eletti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

*Omissis.*